

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA GESTIONE

DELLE ATTIVITA'

DI

TUTELA DEI MINORENNI, ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AFFIDO FAMILIARE E SOSTEGNO DELLE FUNZIONI GENITORIALI

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1, rappresentata dal Dott. Stefano Manfredi in qualità di Direttore Generale, di seguito denominata ATS

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona con sede legale in Cremona, viale Concordia n. 1, rappresentata dal Dott. Ezio Belleri, in qualità di Direttore Generale, e di seguito denominata ASST di Cremona;

Comune di Cremona con sede legale in Cremona, Piazza del Comune n. 8, rappresentato dalla Dott.ssa Eugenia Grossi, in qualità di Direttore del Settore Politiche Sociali;

Azienda Sociale del Cremonese, con sede legale in Cremona, Corso Vittorio Emanuele n. 42, rappresentata dal Dott. Graziano Pirotta, in qualità di Direttore, e di seguito denominata ASC;

Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali con sede legale in Casalmaggiore, viale Corsica n. 1, rappresentato dalla Dott.ssa Cristina Cozzini in qualità di Direttore, e di seguito denominato CONCASS;

Premessa

Il presente documento rappresenta un Protocollo di Intesa tra l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, l'ASST di Cremona, il Comune di Cremona, l'Azienda Sociale del Cremonese ed il Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali finalizzato all'individuazione degli ambiti di intervento e delle competenze degli Enti sottoscrittori e dei principali accordi per la collaborazione e l'integrazione operativa a tutela dei minori ed a sostegno delle loro famiglie.

Il presente Protocollo si inserisce in un processo di revisione delle metodologie di intervento nell'ambito della tutela dei minori. L'esperienza maturata negli anni e le indicazioni normative contenute nelle Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia (DGR n. X/4821 del 15 febbraio 2016) mettono in luce l'importanza dell'accompagnamento dei Servizi per l'empowerment della funzione genitoriale.

Gli interventi mirano all'attuazione di un approccio globale e integrato tra le diverse professionalità attraverso la collaborazione degli operatori dell'ASST e degli operatori dei Servizi Tutela Minori e dei Servizi Sociali dei Comuni. La tutela dei minori deve essere intesa come compito comunitario che coinvolge e valorizza tutte le risorse del territorio, formali e informali.

Il presente Protocollo si basa sul modello di integrazione sociosanitario tra i Servizi, definito dai mandati istituzionali, ai sensi della seguente normativa:

- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" in particolare all'articolo 24 "Assistenza socio-sanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie";
- Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità del 21/12/2017;
- Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- Legge Regionale n. 23 del 11/8/2015 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
- Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
- Linee guida regionali così come espresse nella DGR n. X/4821 del 15 febbraio 2016 "Approvazione delle Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia";
- Legge sull'affidamento familiare n. 184 del 4 maggio 1983 e successiva modifica con legge n. 149 del 28/03/2001;
- Legge sull'adozione n. 184/83 e successive modifiche;
- Legge n. 134/2021 "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" - "Riforma Cartabia") attuata con D. Lgs. 150 del 2022;
- Nuove Linee Guida per l'affidamento familiare approvate in conferenza Stato-Regione 08/03/2024.

Al fine di dare uniformità ed evitare frammentazioni e disparità negli interventi in materia di tutela minori sul territorio dell'ATS Val Padana, il presente Protocollo è stato validato dalla ASST di Cremona e dalle Assemblee dei Sindaci ed assunto da ATS della Val Padana con specifica Deliberazione.

Art.1 Finalità

Le attività relative alla tutela dei minori sono mirate al singolo, ai genitori, al nucleo familiare ed al loro contesto socio relazionale ed ambientale.

L'area della tutela dei minori richiede che gli operatori mettano in atto interventi riconducibili ai seguenti aspetti: prevenzione, rilevazione, segnalazione, protezione, valutazione ed intervento.

Lo scopo degli interventi è quello di:

- sostenere la famiglia in situazioni di difficoltà nei suoi compiti di cura dei figli, in qualità di protagonista delle possibili soluzioni, considerate come opportunità, superando la sola applicazione degli istituti giuridici di protezione e rappresentanza dei minori;
- tutelare, su mandato dell'Autorità Giudiziaria, i minori che si trovano in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti ed il recupero delle risorse educative e familiari. Laddove ciò non sia possibile, verranno individuate risorse di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare di origine, in grado di rispondere ai bisogni evolutivi dei minori.

Art.2 Destinatari

Destinatari degli interventi sono i minori e le loro famiglie in situazione di vulnerabilità e/o a rischio di pregiudizio, per le quali può essere richiesta una indagine preliminare all'assunzione di

eventuali provvedimenti giudiziari, oppure interessati da provvedimenti della Magistratura nell'area civile, penale, amministrativa, nonché le famiglie che affrontano l'esperienza dell'adozione nazionale ed internazionale e dell'affidamento familiare.

La collaborazione tra i Servizi Socio Sanitari e Sanitari dell'ASST e gli Enti Locali è prevista, a scopo preventivo, anche per le situazioni di famiglie multiproblematiche che potrebbero esitare in situazioni di reale pregiudizio per i minori presenti.

Art.3 Ambiti di intervento

In relazione alla complessità e alla specificità delle diverse tipologie di azioni a tutela dei minori, si differenziano specifici percorsi di intervento in relazione alla presenza o all'ipotesi di reato:

- A. percorso di intervento nelle situazioni riguardanti la tutela dei minori in caso di maltrattamento fisico (aggressioni, punizioni corporali, gravi attentati all'integrità fisica), psicologico, patologia delle cure (trascuratezza, negligenza, incuria, discuria, ipercura) e violenza assistita;
- B. percorso di intervento nelle situazioni di abuso sessuale o sospetto tale;
- C. percorso di intervento nelle situazioni relative a minori che hanno commesso reato;
- D. percorso di intervento nelle situazioni di separazione conflittuale della coppia genitoriale;
- E. percorso per l'adozione nazionale ed internazionale, in linea con i contenuti del Protocollo sottoscritto dalle ASST di Crema, Cremona e Mantova e dall'ATS della Val Padana con il Tribunale per i Minorenni di Brescia, in data 20 febbraio 2017;
- F. collocamento del neonato in stato di abbandono;
- G. percorso di intervento nella valutazione della coppia/famiglia affidataria.

Art. 4 Principi di regolazione delle connessioni organizzative tra Comuni, ASST ed ATS

La titolarità relativa alla gestione dell'attività della tutela minori è in capo all'Ente Locale, nelle sue diverse organizzazioni, così come la responsabilità per tale funzione, nei confronti delle famiglie, dell'Autorità Giudiziaria e di soggetti terzi.

I Comuni, nelle loro forme singole o associate, assicurano le seguenti attività riconducibili ai compiti del Servizio Sociale Professionale, della psicologia sociale e di comunità:

- la valutazione del bisogno e delle dinamiche familiari, della competenza genitoriale e del potenziale di cambiamento;
- gli accertamenti richiesti dalle Procure, le indagini psicosociali e le richieste di approfondimento dell'Autorità Giudiziaria, nelle sue diverse articolazioni, anche in collaborazione con i Servizi Territoriali e Specialistici ASST laddove ne ricorra la competenza;
- il progetto di intervento sulla situazione esaminata, in collaborazione con l'ASST, quando necessario;
- la vigilanza, il monitoraggio e la verifica del ripristino di adeguate relazioni genitoriali anche dopo il superamento della "fase critica";
- tutti gli interventi educativi, psicologici e sociali necessari o disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- la tenuta dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i Servizi Sanitari e Socio Sanitari ASST;

L'ASST, attraverso i Servizi Territoriali e Specialistici, assicura:

- la valutazione, il sostegno ed il trattamento psicologico e psicoterapeutico dei processi evolutivi e delle relazioni genitoriali;
- la psicodiagnosi del minore in situazione di rischio;
- la psicodiagnosi della personalità dei genitori e delle loro risorse genitoriali;
- il rapporto con l'Autorità Giudiziaria;
- la stesura della relazione psicodiagnostica con indicazione della prognosi e del conseguente progetto di intervento e di cura, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'Autorità

- Giudiziaria;
- la comparizione, qualora richiesta, all'udienza dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario) per l'illustrazione/confronto sulla relazione psicodiagnostica;
- la collaborazione con l'Ente Locale per la stesura dei progetti d'intervento rivolti al minore ed alla famiglia;
- gli incontri di aggiornamento e verifica sulla realizzazione della progettualità concordata.

L'intervento dell'ASST può essere chiesto dall'Ente titolare dell'intervento socio assistenziale nei seguenti casi:

- a) su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- b) su iniziativa dell'Ente stesso, con obbligatorio consenso dei soggetti interessati.

L'ATS della Val Padana, in linea con i compiti ad essa assegnati, provvede a:

- favorire la stesura di Protocolli e Linee Guida operative che definiscono ed integrino le competenze degli Enti che intervengono nei percorsi di tutela dei minori;
- collaborare con gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo per la creazione di strumenti di rilevazione dei dati riferiti alle attività di tutela dei minori;
- elaborare report quantitativi e qualitativi sui dati raccolti;
- condividere tali documenti, anche attraverso la Cabina di Regia, con gli Enti coinvolti per l'analisi delle attività e prestazioni erogate;
- concorrere alla definizione di azioni migliorative, che si rendessero necessarie, nell'ambito della tutela dei minori;
- sostenere, di intesa con la ASST di Cremona, il Comune di Cremona, l'Azienda Sociale Cremonese e il Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, attività di aggiornamento e confronto sui temi nell'area "Minori e famiglie" anche con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore.

Art. 5

Interventi del percorso adottivo

Ferma restando l'ordinaria attività espletata dai Consulenti Familiari su specifica richiesta del cittadino, sono a carico dell'ASST le pratiche relative all'adozione nazionale ed internazionale.

Nello specifico, l'ASST assicura le seguenti prestazioni, coerentemente con le linee del percorso adottivo approvate con DGR n. 14043 dell'8 agosto 2003 e riconfermate con il Protocollo sottoscritto con il Tribunale per i Minorenni di Brescia in data 20 febbraio 2017:

- indagine psicologica e sociale sulle coppie aspiranti l'adozione;
- incontri informativi;
- percorsi formativi pre-idoneità e pre-adozione;
- percorsi formativi post adozione;
- monitoraggio e supporto alle famiglie nel percorso post adottivo per un armonico inserimento del bambino nella nuova famiglia.

L'équipe del Consultorio Familiare è composta dalle figure professionali dello Psicologo dell'Assistente Sociale e, nell'espletamento della sua attività, si avvale della collaborazione del Servizio Sociale Territoriale.

Art.6

Interventi nell'ambito dell'affidamento familiare

La titolarità relativa alla gestione dei progetti di affidamento familiare è in capo all'Ente Locale, al quale competono anche le azioni di promozione, sensibilizzazione e informazione sull'affido allo scopo di orientare le famiglie che si candidano ad una scelta consapevole e responsabile.

Il percorso di conoscenza dei candidati all'affidamento familiare viene condotto da figure professionali (Assistente sociale, Psicologo, Educatore Professionale) afferenti all'Ente Locale.

È prevista la possibilità di coinvolgere gli operatori dell'ASST in situazioni di particolare complessità, previo accordo con gli aspiranti affidatari.

Con il presente documento si conferma la necessità che la presa in carico di minori in affidamento familiare possa avvenire con carattere di priorità da parte dei Servizi dell'ASST.

Art. 7

Interventi a favore di minori vittime di abuso sessuale

Stante quanto sancito dal DPCM del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", il quale ha integrato il precedente DPCM del 14 febbraio 2001 nei suoi contenuti, articolo 24 "Assistenza sociosanitaria ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie" lettera m), gli interventi in favore di minori vittime di maltrattamento o abuso sono garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'ASST, attraverso il Consultorio Familiare, la Neuropsichiatria Infantile, il Servizio Sociale Ospedaliero e le figure sociali interne alle proprie Strutture, eroga le seguenti prestazioni:

- raccolta di informazioni, valutazione sociale e segnalazione all'Autorità Giudiziaria per sospetto reato perseguibile d'ufficio;
- valutazione psicodiagnostica del minore e del nucleo familiare;
- formulazione di un progetto integrato con i Servizi di Tutela Minori in ragione delle reciproche competenze per tale funzione;
- restituzione delle conclusioni all'inviante e alla Magistratura;
- accompagnamento del minore nel percorso giudiziario;
- attività psicoterapeutica.

Art. 8

Modalità di attivazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per la tutela minori

Qualora, a seguito dell'incarico dell'Autorità Giudiziaria e/o delle risultanze dell'indagine sociale si riscontrasse l'esigenza motivata di un approfondimento clinico-diagnostico con indicazione di trattamento e/o di un intervento specialistico/sanitario, l'Ente Locale procederà alla richiesta di attivazione indirizzata alla ASST specificando quali sono i Servizi ASST competenti per la specifica situazione, secondo procedure e modalità che verranno concordate e dettagliate nell'Accordo Tecnico Operativo.

Le strutture socio sanitarie e sanitarie devono, in presenza di richiesta dell'Ente Locale o di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, garantire l'applicazione di criteri di priorità che considerino le specifiche situazioni cliniche e consentano di giungere, nei tempi più rapidi possibili e in ogni caso nel rispetto delle scadenze previste dalla Magistratura Minorile, sia alla valutazione prognostica e diagnostica, sia all'eventuale trattamento psicologico.

Art. 9

Individuazione referenti per il coordinamento degli interventi di tutela minori

Gli Ambiti Territoriali, la ASST e l'ATS individuano i propri Referenti al fine di garantire il coordinamento delle attività di competenza oltre che il raccordo con l'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Integrazione delle competenze su Progetti Individuali

Nell'attività di gestione integrata dei singoli casi, si individua un numero minimo di due incontri tra gli operatori dei Servizi Tutela Minori e quelli dei Servizi ASST, prevedendo momenti di verifica periodica sugli interventi posti in essere, con cadenza da definire sulla base della

complessità delle singole situazioni.

Art. 11
Tavoli Tecnici Territoriali

Al fine di realizzare un'integrazione delle rispettive competenze, saranno concordati, tra i Referenti individuati di cui all'art. 9 del presente Protocollo, incontri periodici con l'eventuale coinvolgimento dei Referenti dell'ATS della Val Padana.

Possono essere istituiti Tavoli Tecnici Territoriali per facilitare il raccordo tra i Servizi coinvolti, monitorare l'efficacia del presente Protocollo ed approfondire tematiche specifiche come, ad esempio, relativamente al confronto e qualificazione del sistema di offerta esistente di Comunità Educative e/o Terapeutiche.

Nel contesto dei Tavoli Tecnici Territoriali possono essere riprese ed affrontate alcune tematiche già trattate in altri contesti specificatamente dedicati (ad esempio il raccordo e l'integrazione con linee di policy trasversali: violenza di genere, violenza assistita, misure a favore dei minori e delle loro famiglie, penale minorile, situazioni contraddistinte da alta conflittualità genitoriale, etc.)

Art. 12
Definizione dell'Accordo tecnico operativo

L'ATS della Val Padana collaborerà con i professionisti di ASST ed i rappresentanti degli Ambiti Territoriali per l'elaborazione dell'Accordo Tecnico Operativo, il quale avrà la finalità di declinare la gestione delle attività inerenti alla tutela minori.

Tale documento tecnico operativo potrà essere oggetto di modifiche, aggiornamenti ed integrazioni concordate tra le parti, anche in corso di vigenza del presente Protocollo.

Art. 13
Termini di validità del Protocollo

Il presente Protocollo è valido dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027.

Letto, confermato e sottoscritto

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona

Azienda Sociale del Cremonese

Comune di Cremona

Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali
